

Oggetto: Calendario venatorio 2015/16.

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L. R. 07.01.1977 n° 1, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L. R. 29.7.1998, n° 23, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";

Vista la "Direttiva Uccelli" 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;

Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea;

Visto il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009";

Vista la guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42 trasmessa dall'ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28/7/2010;

Vista la carta delle vocazioni faunistiche adottata con deliberazione della Giunta Regionale n° 42/15 del 4.10.2006 e i successivi aggiornamenti;

Vista la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 04/01 dell' 11/06/2013 con la quale è stato adottato il nuovo foglio venatorio per le stagioni 2013/2014 e successive;

Visto il D.L. n° 91 del 24 giugno 2014 art. 16 comma 2 contenente disposizioni per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea relativamente numero di colpi nella caccia al cinghiale con l'uso della carabina

Visto il Decreto Ministeriale n° 91 del 28/07/2014 sul numero di colpi nella caccia al cinghiale con l'uso della carabina .

Considerato che

- l'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31

gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;

- l'articolo 18, comma 2, della legge 157/1992 attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta";
- l'articolo 18, comma 1 bis, della legge 157/1992, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge 96/2010, stabilisce che l'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
- i periodi di caccia di cui al suddetto articolo 18, comma 1, della legge 157/1992, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;
- il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992, una competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto "*di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria*";
- la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione preenziale o primaverile o "ripasso");
- l'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE secondo cui "*In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale*" ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'articolo 18 della legge 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso articolo 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte Costituzionale sent. n. 233/2010);
- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Esiste evidentemente un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile anche perché suggerita dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/1992;
- il documento Key concepts elaborato dal Comitato ORNIS e ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001, fornisce specie per specie e Paese per Paese, le date (decadi) di inizio e

durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e afferma tra l'altro *“In generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione europea, importanti sono: l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli”*; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia;

- la Guida interpretativa è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;

- la Guida interpretativa, al paragrafo 2.7.10, poiché consta l'evidenza che varie regioni di un singolo stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai Key concepts nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale;

- da un confronto fra Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori con i Key concepts e con la Guida interpretativa emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradriddi) rispetto ai periodi oggi indicati nella legge 157/1992;

- in Sardegna, la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria e questa circostanza rende fortemente ridotto il “disturbo” arrecato alle specie nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita; inoltre, le zone umide in cui l'attività venatoria è consentita ricadono spesso in Zone di Protezione Speciale (ZPS) dove sono previste specifiche limitazione per l'esercizio venatorio;

- il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, è analizzato nella Guida interpretativa ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 dove non è mai proposto il divieto di caccia per le specie simili;

- in base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione “teorica” o “potenziale” (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione “reale”; osservato al riguardo che se tali asserzioni fossero applicate con l'osservanza di un principio di cogenza assoluta non si potrebbe comprendere come in diversi Stati membri si continuano a tollerare per alcune specie addirittura sovrapposizioni per più decenni. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decenni in Irlanda);

- l'ISPRA, con la nota prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto “Interpretazione del documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che : *“rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici”*;

- il documento Key concepts e la Guida interpretativa sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e

comunitario;

- le indicazioni sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori (categorie SPEC) sono corrispondenti alle conclusioni del solo ente BirdLife International, mentre la situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International;

- la Sentenza 24 febbraio 2011 n. 02443/2011 della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio riguardante il decreto del Presidente della G.R. del Lazio in data 09.8.2010 nr. T0379 avente ad oggetto "Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione Venatoria 2010-2011 nel Lazio" e di ogni atto presupposto e/o connesso dispone tra l'altro: "*Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell'11.11.2010, l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'Ispra come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere*";

- la sentenza 10 ottobre 2011 n. 01508/2011 della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto riguardante la delibera della Regione Veneto DGR n. 1041 del 12.07.2011 ha confermato le scelte gestionali dell'Amministrazione veneta in quanto supportate da adeguata motivazione;

- il suddetto indirizzo giurisprudenziale ha trovato recentemente un'ulteriore conferma nell'ordinanza n. 07586/2012 della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio con cui, dando atto della consistenza delle motivazioni addotte a sostegno delle scelte operate dall'Amministrazione regionale, si respinge l'istanza cautelare per la sospensione del calendario venatorio per la stagione 2012-2013;

- Che il Comitato Regionale Faunistico nella seduta dell'11/12/2013 ha evidenziato che nella Regione Sardegna la caccia è consentita solo il giovedì e la domenica (oltre ai giorni festivi infrasettimanali) ovvero cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d'Italia i giorni di silenzio venatorio sono solo due (martedì e venerdì). In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori (rispetto la legge 157/92). Questa disposizione ha una enorme importanza in quanto prevede un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate" diminuendo di conseguenza il cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo". Tale disposizione consente all'avifauna una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione.

- la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.2) testualmente recita: "Nello studio sui "concetti fondamentali" i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo delle migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione "reale";

- la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.9) testualmente recita: "Tuttavia, nell'interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai "concetti fondamentali" ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione

dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche”.

- La risposta positiva IT P-005529/2015, all'interrogazione dell'onorevole Briano da parte della commissione ambiente della comunità europea in relazione all'utilizzo del paragrafo 2.7.10 della interpretativa della Direttiva 2009/147/CE.
- **La regione Sardegna, in data 18/11/2013, con nota protocollo 25580 ha provveduto a comunicare l'attivazione preliminare del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); Il D.lgs 152/2006, comma 3 dell'art. 10 indica che le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art 5 del DPR 357/1997 sono ricomprese nella VIA (e nella VAS).**

Al fine di facilitare il lavoro dell'ISPRA relativamente alle date di apertura e chiusura dell'attività venatoria e delle specie soggette a quest'ultima, si ritiene opportuno esplicitare il supporto motivazionale (in evidenza le note ufficiali dell'ISPRA) che ha indotto l'Amministrazione regionale sarda a fissare e modificare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria in relazione ad ogni singola specie come di seguito riportato:

Supporto Motivazionale

Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)
ISPRA : nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: <i>“Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile”;</i>
Si intende consentire il prelievo il 03 e il 06 settembre, nella forma dell'appostamento fisso o temporaneo e dal 20 settembre al 31 ottobre 2015 anche nelle altre forme ed un carniere limitato non più di venticinque (25) capi a stagione.
motivazioni
la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica (20/09/2015) di settembre-31 dicembre;
la specie è classificata “Least concern” dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale e LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF”, recentemente realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale;
la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
Come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carniere stagionale a non più di venticinque (25) capi a stagione.

Coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)
ISPRA: nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: “il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna”.

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre al 31 di dicembre 2015 ed un carniere limitato a cinque (5) capi al giorno.

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica (20/09/2015) di settembre-31 dicembre;

la specie è classificata "Near Threatened" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a basso rischio ma con trend della popolazione decrescente;

per evitare che si verifichino eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie è stata considerata l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.

Folaga (Fulica atra)

ISPRA: a pag. 22 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^a decade di luglio) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^a decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts".

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 ed un carniere limitato a dieci (10) capi al giorno e comunque non più di venticinque (25) capi a stagione.

motivazioni

-la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; -la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3^a decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; -i Key concepts indicano come data di migrazione pre-nuziale il 20 di gennaio, visto che la possibilità della sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione pre-nuziale indicato nel documento Key concepts è consentito dal documento Guida interpretativa si è deciso di chiudere la caccia a tale specie il 31 di gennaio; -la quasi totalità delle zone umide sarde di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli anatidi e dei rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi; -in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi. Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carniere stagionale a 10 capi giornalieri e non oltre 25 capi a stagione.

Quaglia (Coturnix coturnix)

ISPRA: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico"

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre al 31 dicembre 2015 ed un carniere limitato a dieci (10) capi al giorno e comunque non più di trenta (30) capi a stagione.

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento "Rete Rurale Nazionale e LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF", recentemente realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale; -la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts è il 20 settembre e la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento Key Concepts, è consentita dalla guida interpretativa al paragrafo 2.7.2; -per stabilire i periodi di caccia, si precisa di aver tenuto conto del principio di cautela previsto dal piano di gestione europeo della specie disponibile on line al seguente indirizzo web: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/Quail%20EU_%20MP.pdf.

Il suddetto piano di gestione non prevede restrizioni al periodo di caccia in uso in Italia, né limitazioni specifiche sui

carnieri. Il risultato sull'incremento della quaglia è avvenuto in un periodo in cui in Italia l'attività venatoria è stata esercitata a partire dalla terza domenica di settembre- 31 dicembre in tutte le regioni d'Italia, ne consegue che la caccia svolta nel periodo che la Regione Sardegna ha stabilito, non è stato un fattore negativo per la conservazione favorevole della specie in tutta Italia.

La Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili.

Come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carniere stagionale a 10 capi giornalieri e non oltre 30 capi a stagione.

Alzavola (Anas crecca)

ISPRA: dossier, relativo allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio in Italia . Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica disettebre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che prevederebbero una chiusura anticipata al 20 gennaio.

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 ed un carniere limitato a dieci (10) capi al giorno e comunque non più di venticinque (25) capi a stagione.

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; -la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (1 decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; -la sovrapposizione di una decade (dal 20 gennaio al 30 gennaio) con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key Concepts è consentita dal documento Guida interpretativa al paragrafo 2.7.2; -la quasi totalità delle zone umide sarde di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi; Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carniere stagionale a 10 capi giornalieri in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi.

Come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carniere stagionale a 10 capi giornalieri e non oltre 25 capi a stagione.

Canapiglia (Anas strepera)

ISPRA: dossier, relativo allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio in Italia . Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che prevederebbero una chiusura anticipata al 20 gennaio.

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 ed un carniere limitato a dieci (10) capi al giorno e comunque non più di venticinque (25) capi a stagione.

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; -la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3° decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; -la sovrapposizione di una decade (dal 20 gennaio al 30 gennaio) con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key Concepts è consentita dal documento Guida interpretativa al paragrafo 2.7.2; -la quasi totalità delle zone umide sarde di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi; -in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi. Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carniere stagionale a 10 capi giornalieri e non oltre 25 capi a stagione.

Codone (Anas acuta)

ISPRA: dossier, relativo allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio in Italia . Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che prevederebbero una chiusura anticipata al 20 gennaio.

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 ed un carniere limitato a dieci (10) capi al giorno e comunque non più di venticinque (25) capi a stagione.

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; -la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts-la sovrapposizione di una decade (dal 20 gennaio al 30 gennaio) con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key Concepts è consentita dal documento Guida interpretativa al paragrafo 2.7.2; -la quasi totalità delle zone umide sarde di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi; -in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi; -come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carniere stagionale a 10 capi giornalieri e non oltre 25 capi a stagione.

Fischione (Anas penelope)

ISPRA: dossier, relativo allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio in Italia; il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che potrebbero far prevedere una chiusura posticipata al 20 febbraio.

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 ed un carniere limitato a dieci (10) capi al giorno.

Si intende consentire il prelievo dal 15 Ottobre al 31 Gennaio 2016 anche in forma vagante, e nelle giornate 4,7,10 Febbraio 2016 solo alla posta, previo parere dell'I.S.P.R.A., ed un carniere limitato a (10) capi al giorno.

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art.18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; -la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza e con l'inizio di migrazione prenuziale definito dal documento Key concepts; -il fischione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio; -la quasi totalità delle zone umide sarde di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi; -in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi. Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carniere stagionale a 10 capi giornalieri e non oltre 25 capi a stagione. **Secondo il documento Ornis KC iniziano la migrazione pre-nuziale tra la prima e la terza decade di Febbraio.**

Marzaiola (Anas querquedula)

ISPRA: dossier, relativo allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio in Italia La data di chiusura della caccia prevista dall'attuale normativa nazionale è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 ed un carniere limitato a

dieci (10) capi al giorno e comunque non più di venticinque (25) capi a stagione.
Si intende consentire il prelievo dal 15 Ottobre al 31 Gennaio 2016 anche in forma vagante, e nelle giornate 4,7,10 Febbraio 2016 solo alla posta, previo parere dell'I.S.P.R.A., ed un carniere limitato a (10) capi al girono e comunque non più di 30 (trenta) capi a stagione.

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; -la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (2° decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; la specie dimostra una fluttuazione senza decremento stabilità secondo i censimenti invernali condotti in Africa equatoriale dall'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ONCFS (Trollet e al. 2009), luogo di svernamento delle popolazioni in transito migratorio attraverso l'Italia; -la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie; -la quasi totalità delle zone umide sarde di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia di anatidi e rallidi, insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi; -in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi. Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carniere stagionale a 10 capi giornalieri e non oltre 30 capi a stagione. **Secondo il documento Ornis KC iniziano la migrazione pre-nuziale tra la prima e la terza decade di Febbraio.**

Frullino (Lymnocyptes minimus)

ISPRA: dossier, relativo allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio in Italia il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea apertura della caccia il 20 settembre 2015 per Frullino

Si intende consentire il prelievo dal settembre 2015 al 31 gennaio 2016 ed un carniere limitato a dieci (10) capi al giorno e comunque non più di venticinque (25) capi a stagione.

Si intende consentire il prelievo dal 15 Ottobre al 31 Gennaio anche in forma vagante, e nelle giornate 4,7,10 Febbraio 2016 solo alla posta, previo parere dell'I.S.P.R.A., ed un carniere limitato a (10) capi al girono e comunque non più di 25 (venticinque) capi a stagione.

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 20/09/2015-31 gennaio; -la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key concepts"; -la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie. Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carniere stagionale a 10 capi giornalieri e non oltre 25 capi a stagione. **Secondo il documento Ornis KC iniziano la migrazione pre-nuziale tra la prima e la terza decade di Febbraio.**

Moriglione (Aythya ferina)

ISPRA: dossier, relativo allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio in Italia Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 ed un carniere limitato a dieci (10) capi al giorno e comunque non più di venticinque (25) capi a stagione.

Si intende consentire il prelievo dal 15 Ottobre al 31 Gennaio 2016 anche in forma vagante, e nelle giornate 4,7,10 Febbraio 2016 solo alla posta, previo parere dell'I.S.P.R.A., ed un carniere limitato a (10) capi al girono e comunque non più di 30 (trenta) capi a stagione

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; -la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più

basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (prima decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; -la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie; -la quasi totalità delle zone umide sarde di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli anatidi e dei rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi; -in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi. Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carniere stagionale a 10 capi giornalieri e non oltre 30 capi a stagione. Secondo il documento Ornis KC iniziano la migrazione pre-nuziale tra la prima e la terza decade di Febbraio.

Moretta (Aythya fuligula)

ISPRA: dossier, relativo allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio in Italia Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea

Si intende consentire il prelievo dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016 ed un carniere limitato a dieci (10) capi al giorno e comunque non più di venticinque (25) capi a stagione.

Si intende consentire il prelievo dal 15 Ottobre al 31 Gennaio 2016 anche in forma vagante, e nelle giornate 4,7,10 Febbraio 2016 solo alla posta, previo parere dell'I.S.P.R.A., ed un carniere limitato a (10) capi al girono e comunque non più di 30 (trenta) capi a stagione

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;-la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (1 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; -la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie; -la quasi totalità delle zone umide sarde di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli anatidi e rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi; -in relazione al problema della confusione fra la Moretta e la Moretta tabaccata si evidenzia che la specie Moretta tabaccata è giudicata in incremento in Italia sia come popolazione svernante che nidificante (Melega, 2003), e ciò è avvenuto in un periodo pluriennale in cui la specie Moretta è sempre stata cacciabile; -la regione Sardegna non rappresenta un'area di interesse per la nidificazione della moretta tabaccata (Regione Sardegna, www.sardegnaambiente.it); -la specie Moretta tabaccata è stata registrata durante i censimenti invernali quasi esclusivamente in aree protette; -la Guida interpretativa indica che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori. A questo proposito si fa presente che tutti i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio hanno compiuto un esame di riconoscimento delle specie selvatiche oggetto di caccia; -la specie Moretta tabaccata compie la migrazione post nuziale fra agosto e novembre, di conseguenza con l'apertura del prelievo venatorio alla moretta il 1 novembre si riduce ulteriormente il rischio di abbattimenti in quanto la migrazione della stessa specie è alla fine; Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carniere stagionale a 10 capi giornalieri e non oltre 30 capi a stagione. Secondo il documento Ornis KC iniziano la migrazione pre-nuziale tra la prima e la terza decade di Febbraio.

Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)

ISPRA: dossier, relativo allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio in Italia Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 ed un carniere limitato a dieci (10) capi al giorno e comunque non più di venticinque (25) capi a stagione.

Si intende consentire il prelievo dal 15 Ottobre al 31 Gennaio anche in forma vagante, e nelle giornate 4,7,10 Febbraio 2016 solo alla posta, previo parere dell'I.S.P.R.A., ed un carniere limitato a (10) capi al girono e comunque non più di 25 (venticinque) capi a stagione.

motivazioni

-la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; -la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza

indicata nel documento Key concepts (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; -la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l'inizio della terza decade di febbraio; -la gallinella d'acqua è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio; -la quasi totalità delle zone umide sarde di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae e rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi; -a maggior tutela degli altri rallidi, si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi. Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carniere stagionale a 10 capi giornalieri e non oltre 25 capi a stagione. **Secondo il documento Ornis KC iniziano la migrazione pre-nuziale tra la prima e la terza decade di Febbraio.**

Pavoncella (Vanellus vanellus)

ISPRA: dossier, relativo allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio in Italia Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 ed un carniere limitato a dieci (10) capi al giorno e comunque non più di venticinque (25) capi a stagione.

Si intende consentire il prelievo dal 15 Ottobre al 31 Gennaio anche in forma vagante, e nelle giornate 4,7,10 Febbraio 2016 solo alla posta, previo parere dell'I.S.P.R.A., ed un carniere limitato a (10) capi al giorno e comunque non più di 25 (venticinque) capi a stagione.

motivazioni

-la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; -la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; -la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie; -i dati derivanti dai censimenti invernali degli uccelli acquatici coordinati dall'Ispra dimostrano un incremento consistente della popolazione svernante in Italia (Baccetti e al., 2002); -come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, vista la tendenza favorevole della specie in Sardegna, si intende stabilire un limite di prelievo stagionale di 10 capi giornalieri e non oltre 25 capi a stagione. **Secondo il documento Ornis KC iniziano la migrazione pre-nuziale tra la prima e la terza decade di Febbraio.**

Mestolone (Anas clypeata)

ISPRA: dossier, relativo allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio in Italia Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 ed un carniere limitato a dieci (10) capi al giorno e comunque non più di venticinque (25) capi a stagione.

Si intende consentire il prelievo dal 15 Ottobre al 31 Gennaio 2016 anche in forma vagante, e nelle giornate 4,7,10 Febbraio 2016 solo alla posta, previo parere dell'I.S.P.R.A., ed un carniere limitato a (10) capi al giorno e comunque non più di 30 (trenta) capi a stagione

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; -la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; -la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie; -la quasi totalità delle zone umide sarde di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli anatidi e dei rallidi, insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi; -in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi. Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carniere stagionale a 10 capi giornalieri e non oltre 30 capi a stagione. **Secondo il**

documento Ornis KC iniziano la migrazione pre-nuziale tra la prima e la terza decade di Febbraio.

Porciglione (Rallus aquaticus)

ISPRA: dossier, relativo allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio in Italia Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che potrebbero far prevedere una chiusura posticipata al 20 febbraio.

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 ed un carniere limitato a dieci (10) capi al giorno e comunque non più di venticinque (25) capi a stagione.

Si intende consentire il prelievo dal 15 Ottobre al 31 Gennaio 2016 anche in forma vagante, e nelle giornate 4,7,10 Febbraio 2016 solo alla posta, previo parere dell'I.S.P.R.A., ed un carniere limitato a (10) capi al giorno e comunque non più di 30 (trenta) capi a stagione

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; -la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. -a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione; -un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts; -la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l'inizio della terza decade di febbraio; -il porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio; -la quasi totalità delle zone umide sarde di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli anatidi e dei rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi; -in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi.

Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carniere stagionale a 10 capi giornalieri e non oltre 30 capi a stagione. Secondo il documento Ornis KC iniziano la migrazione pre-nuziale tra la prima e la terza decade di Febbraio.

Combattente (Philomachus pugnax)

Visto il parere dell'ISPRA: Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica disettebre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che prevederebbero una chiusura anticipata al 20 gennaio.

si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 ottobre 2015 ed un carniere limitato a dieci (10) capi stagionali.

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; -la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts; -la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (terza decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie; -la specie è oggetto di un regime limitativo dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000. Detto divieto, operando sulla quasi totalità delle zone umide sarde, di fatto rende il prelievo venatorio di soggetti appartenenti alla specie del tutto trascurabile; -in riferimento alla valutazione della situazione demografica della specie si evidenzia che una pubblicazione recente (Rakhimberdiev et al., 2011) stabilisce in modo definitivo che la popolazione euroasiatica del Combattente, che transita in Italia ed in Sardegna nella migrazione postnuziale, è stabile a causa di una redistribuzione dei contingenti nidificanti su aree della Siberia; -i censimenti compiuti in Africa equatoriale (areale di svernamento della specie), eseguiti e pubblicati dall'ONCFS (Trolliet et al. 2009), fanno registrare una sostanziale stabilità della popolazione svernante ovvero quella che interessa l'Italia nel corso della migrazione post-nuziale; -si evidenzia inoltre che i dati dei censimenti invernali Wetlands International in Europa aggiornati al 2005 dimostrano un incremento delle presenze in tutte e tre le regioni biogeografiche (West Mediterranean, Northwest Europe, East Mediterranean). -a maggior tutela della specie, si intende anticipare al 31 ottobre la chiusura della caccia e stabilire un limite di prelievo stagionale di

dieci capi.

Germano reale (Anas platyrhynchos)

Visto il parere dell'ISPRA: Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che prevederebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. V'è tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa.

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 ed un carniere limitato a dieci (10) capi al giorno e comunque non più di venticinque (25) capi a stagione.

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; -la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; -nella guida interpretativa al paragrafo 2.7.12 si prevede, quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia degli anatidi, che consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale; -le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori evidenziano come "La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti." senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie; -l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevederebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. V'è tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa"; -la quasi totalità delle zone umide sarde di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi.

Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carniere stagionale a 10 capi giornalieri e non oltre 25 capi a stagione.

Beccaccia (Scolopax rusticola)

ISPRA: Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che prevederebbero una chiusura anticipata al 10 gennaio. Considerato lo studio presentato dal Centro Studi Beccacce Sardegna (approvato dall'ISPRA), che consente l'estensione della caccia a questa specie per tutto il mese di Gennaio, tenuto conto che lo studio è già in possesso dell'Ufficio IRFS.

Si intende consentire il prelievo dal 11 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 ed un carniere limitato a

tre (3) capi giornalieri e non oltre venti (20) capi a stagione.
motivazioni
-la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;-la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentita dal documento Guida interpretativa, -in relazione allo stato di conservazione della specie si evidenzia che due testi scientifici stabiliscono che la popolazione paleartica di Beccaccia è stabile (Wetlands International, 2006 e Delany et al. 2009). Questa valutazione è stata ripresa dallo stesso ente Bird Life International che ha modificato il suo precedente giudizio di declino della specie risalente al 2004 in un giudizio di popolazione stabile; -nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre"; si intende inserire un limite di prelievo stagionale di venti capi; -la caccia inizia mezz'ora dopo l'orario consentito e termina mezz'ora prima del tramonto e può essere praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca; ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale; -il cacciatore deve annotare immediatamente il capo abbattuto come normalmente avviene per le specie stanziali; -l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie rileva: "Fenologia della migrazione: la migrazione postriproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra la fine di febbraio e la metà di aprile..."; -il territorio della Regione Sardegna non è generalmente interessato dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, come definito da ISPRA nel Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi. Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carniere stagionale a 3 capi giornalieri e non oltre 20 capi a stagione.

<i>Beccaccino (Gallinago gallinago)</i>
ISPRA: Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea
Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 ed un carniere limitato a dieci (10) capi al giorno e comunque non più di venticinque (25) capi a stagione.
Si intende consentire il prelievo dal 15 Ottobre al 31 Gennaio 2016 anche in forma vagante, e nelle giornate 4,7,10 Febbraio 2016 solo alla posta, previo parere dell'I.S.P.R.A., ed un carniere limitato a (10) capi al giorno e comunque non più di 30 (trenta) capi a stagione.
motivazioni
la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; -la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts; -la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie. Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carniere stagionale a dieci (10) capi al giorno e comunque non più di venticinque (30) capi a stagione. Secondo il documento Ornis KC iniziano la migrazione pre-nuziale tra la prima e la terza decade di Febbraio.

<i>Cesena (Turdus pilaris)</i>
ISPRA: Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che prevederebbero una chiusura anticipata al 10 gennaio.
Si intende consentire il prelievo dal 15 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 ed un carniere limitato a trenta (30) capi giornalieri. In attesa della definitiva pubblicazione degli studi regionali, si rimanda ad un'altra seduta la possibilità di posticipare la chiusura in applicazione dei paragrafi 2.7.9 e 2.7.10 della guida interpretativa alla direttiva 79/409/EEC.
Si intende consentire il prelievo dal 15 Ottobre al 31 Gennaio anche in forma vagante, e nelle giornate 4,7,10 Febbraio 2016 solo alla posta, previo parere dell'I.S.P.R.A., ed un carniere limitato a 30 (trenta) capi giornalieri.
motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; -la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre"; -i dati riportati nella pubblicazione ISPRA "Spina F. & Volponi S., 2008 -Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).Tipografia SCR Roma", evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale; -nei dati contenuti nella pubblicazione "Scebba S., 1987 -I tordi in Italia", in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree euring, si indica come il mese di febbraio sia il mese, fra quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio, dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche; -nei dati contenuti nella pubblicazione I.N.F.S. (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208", gli autori affermano: "A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile"; -l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta: "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella preriproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo."; -la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. I.N.F.S. 2004", in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio; -è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio, pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento Guida interpretativa e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie; -in applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi. In attesa della definitiva pubblicazione degli studi regionali, si rimanda ad un'altra seduta la possibilità di posticipare la chiusura in applicazione dei paragrafi 2.7.9 e 2.7.10 della guida interpretativa alla direttiva 79/409/EEC. Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carniere stagionale a 30 capi giornalieri.

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

ISPRA: Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che prevederebbero una chiusura anticipata al 10 gennaio.

~~**Si intende consentire il prelievo dal 15 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 ed un carniere limitato a trenta (30) capi giornalieri. In attesa della definitiva pubblicazione degli studi regionali, si rimanda ad un'altra seduta la possibilità di posticipare la chiusura in applicazione dei paragrafi 2.7.9 e 2.7.10 della guida interpretativa alla direttiva 79/409/EEC.**~~

Si intende consentire il prelievo dal 15 Ottobre al 31 Gennaio anche in forma vagante, e nelle giornate 4,7,10 Febbraio 2016 solo alla posta, previo parere dell'I.S.P.R.A., ed un carniere limitato a 30 (trenta) capi giornalieri.

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; -la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; -come riportato nel paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa, se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata

la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi; -nello studio “Casanova P., Memoli A., Pini L., 2008 - Osservazioni sul flusso migratorio del tordo bottaccio e del fringuello. L'Italia forestale e Montana, 63 (1): 49-63”, gli autori nella scheda descrittiva del Tordo bottaccio scrivono: “In Italia le popolazioni migratrici sono di passo da metà settembre a metà novembre e da febbraio ad aprile; nelle regioni centro-meridionali è svernante” e nell’analisi dei movimenti migratori gli stessi autori affermano con più precisione: “Il passo ha inizio nei primi giorni di ottobre e aumenta progressivamente fino ad un massimo nella terza decade del mese. Nella prima decade di novembre, pur subendo un calo, appare ancora notevole e si mantiene su livelli discreti anche nella seconda metà del mese (Scebba, 1987); in genere si esaurisce alla fine di novembre. Il ripasso inizia verso la fine di febbraio e il maggior afflusso si verifica nella prima metà del mese di marzo.”; -i dati forniti dall’INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione “Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994. Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999”, evidenziano, come riportato nel testo, che “...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.”; -nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) “Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell’avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208”; gli autori affermano: “I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile”; -nei dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione " Spina

F. & Volponi S., 2008 -Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR Roma, si afferma: “La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall’andamento dell’indice d’abbondanza”; inoltre la tabella evidenzia in modo chiaro l’inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l’inizio della migrazione autunnale a fine agosto; -nei dati riportati nella pubblicazione “Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “turdus”: sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia”, in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di febbraio, il cui inizio coincide con l’inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore “In tutto il mese di febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in marzo seppur in tono minore”; -la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004”; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l’inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio, mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio; -nei dati riportati nella pubblicazione “Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidaecisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna”, un’analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: “Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi primaseconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio”; Nella pubblicazione ISPRA “Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia.”; viene chiaramente riportato l’inizio della migrazione prenuziale della specie a partire dal mese di febbraio, tali affermazioni vengono confermate anche nella tabella presente a pag. 229 fig. 3 (Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura) del medesimo studio.

la Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l’incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili.

Inoltre l’art. 18, comma 2, della Legge 157/92, come modificato dall’art. 42 della Legge Comunitaria 2009, stabilisce che; **(... le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a determinate specie.....ecc.).** Previo parere dell’I.S.P.R.A., “sentiti gli istituti regionali ove istituiti”.

La stessa Guida interpretativa, al paragrafo 2.7.10 consente alle Regioni degli Stati membri di stabilire stagioni di caccia differenti da quanto prescrive il dato nazionale dei Key Concepts, recitando anche, testualmente: **(in mancanza di dati disponibili occorre fare riferimento ai dati ricavati da vicine regioni europee: cfr. le conclusioni dell’avvocato generale nella causa C. 157/89, punto 16).**

Pertanto, nelle more dell’istituzione dello I.R.F.S., e in assenza di dati aggiornati, completi e scientificamente attendibili, in Sardegna, si applicano i dati pubblicati in Francia, per il sud-est del paese ed per la Corsica, che stabiliscono l’inizio della migrazione prenuziale nella seconda decade di febbraio (Analyses et rédaction J.-C.RICCI/IMPCF [Septembre 2012](#), [dell’Observatoire National Cynegetique Citoyen](#)), promosso dal Ministero dell’Ecologia francese. _

Per tale motivo riteniamo lecito il posticipo delle caccia i turdidi nelle giornate 4, 7 e 10 Febbraio.

Tordo sassello (Turdus iliacus)

ISPRA: Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre al 31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che prevederebbero una chiusura anticipata al 31 gennaio.

~~Si intende consentire il prelievo dal 15 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 ed un carniere limitato a trenta (30) capi giornalieri. In attesa della definitiva pubblicazione degli studi regionali, si rimanda ad un'altra seduta la possibilità di posticipare la chiusura in applicazione dei paragrafi 2.7.9 e 2.7.10 della guida interpretativa alla direttiva 79/409/EEC.~~

Si intende consentire il prelievo dal 15 Ottobre al 31 Gennaio anche in forma vagante, e nelle giornate 4,7,10 Febbraio 2016 solo alla posta, previo parere dell'I.S.P.R.A., ed un carniere limitato a 30 (trenta) capi giornalieri.

Motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione; -nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre"; -i dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 -Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)" evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale, che la relativa tabella indica a partire dalla terza decade di febbraio; nei dati riportati nella pubblicazione "Scebba S., 1987 - I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "turdus": sintesi ed analisi delle riprese" in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone euring, si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di gennaio e febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma: "Tra la seconda metà di febbraio e la prima di marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in aprile sono del tutto assenti"; -nei dati riportati nella pubblicazione "Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa, un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: "Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio"; -l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta: "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile."; -la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004" ; in tutti i dieci lavori citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio; -i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 -Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 20", dove in riferimento all'inizio della migrazione prenuziale, in base ad un'analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Olioso 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981)."; -per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa e permette la fine del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie; in riferimento al parere ISPRA chiusura della caccia al Tordo sassello il 18 gennaio 2015, anziché il 10 gennaio 2015; si precisa che questa Amministrazione ha tenuto conto di tutta la bibliografia presente a livello nazionale, anche alla relazione "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004".

La Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili.

In applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio per le specie appartenenti alla famiglia dei turdidi. In attesa della definitiva pubblicazione degli studi regionali, si rimanda ad un'altra seduta la possibilità di posticipare la chiusura in applicazione dei paragrafi 2.7.9 e 2.7.10 della guida interpretativa alla

direttiva 79/409/EEC. Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carniere stagionale a 30 capi giornalieri.

Allodola (Alauda arvensis)

ISPRA: Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre- 31 dicembre) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che potrebbero far prevedere una chiusura posticipata **al 20 Gennaio**.

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 20 Gennaio 2016 ed un carniere limitato a quindici (20) capi giornalieri e non oltre cinquanta (100) capi a stagione.

motivazioni

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre al 31 dicembre 2015, in quanto: -la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre; -come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende stabilire un limite di prelievo stagionale di cinquanta capi; considerando altresì che il prelievo venatorio posticipato al 5 ottobre incide in massima parte sulle popolazioni migratrici provenienti dai contingenti dell'est Europa considerati stabili (Sceba S., G.I.L. Napoli -Progetto Alauda 2000-Indagine sulla migrazione autunnale sulla piana del Volturno (Caserta) in base all'attività di inanellamento: autunno 1998-2007). nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre". Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carniere stagionale a 15 capi giornalieri e non oltre 50 capi a stagione.

Merlo (Turdus merula)

ISPRA: il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che potrebbero far prevedere una chiusura posticipata al 10 gennaio.

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 dicembre 2015 ed un carniere limitato a trenta (30) capi giornalieri

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre; -la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza dei pulli dai genitori indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; -la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key Concepts (seconda decade di gennaio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie. Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carniere stagionale a 30 capi giornalieri.

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)

ISPRA: Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile.

Si intende consentire il prelievo dal 8 Ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, e nella forma dell'appostamento fisso o temporaneo nelle giornate del 4, 7, 10 febbraio 2016 previo parere favorevole dell'ISPRA ed un carniere limitato a trenta (30) capi giornalieri

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; -la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il recente documento "Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF"; -la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; -la cornacchia grigia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio; -l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio

1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: “Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”. Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carnere stagionale a 30 capi giornalieri.

Colombaccio (Columba palumbus)

ISPRA: Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica disettebre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che potrebbero far prevedere una chiusura posticipata al 20 febbraio.

Si intende consentire il prelievo dal 8 Ottobre 2015 al 31 Gennaio 2016, con le ulteriori giornate del 4, 7, 10 febbraio 2016 previo parere favorevole dell'ISPRA ed un carnere limitato a quindici (15) capi giornalieri

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; -la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF); le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione, che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale “si è verificata una recente espansione dell’areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali” ed infine “il Colombaccio mostra un’estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre.”; -la specie in Sardegna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali nella prima decade di febbraio e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze; -la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l’inizio della terza decade di febbraio; In Italia il Colombaccio nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, ma con distribuzione frammentata. Si è verificata una recente espansione dell’areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali. E’ stimata una popolazione di 40.000-80.000 coppie. Il colombaccio migra regolarmente attraverso l’Italia ed è presente anche come svernante, con una popolazione probabilmente superiore ai 500.000 individui.

Il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 07 febbraio. Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carnere stagionale a 15 capi giornalieri.

Ghiandaia (Garrulus glandarius)

ISPRA: Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile.

Si intende consentire il prelievo dal 8 Ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, e nella forma dell’appostamento fisso o temporaneo nelle giornate del 4, 7, 10 febbraio 2016 previo parere favorevole dell'ISPRA ed un carnere limitato a trenta (30) capi giornalieri

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; -la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il recente documento “Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF”; -la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio; -l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: “Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il

profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”. Al fine di ridurre al massimo la pressione venatoria si è deciso di limitare il carniere stagionale a 30 capi giornalieri

Cinghiale (Sus Scrofa)

ISPRA: Il periodo di caccia previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per questa specie, se la caccia viene praticata in battuta o braccata. Nel caso degli abbattimenti attuati con metodi selettivi, vi è la possibilità di concedere periodi di caccia diversi da parte delle Regioni attraverso il dispositivo dell'art 11 quaterdecies della Legge n. 248 del 2005. La stagione venatoria suggerita dall'INFS (oggi ISPRA) per la caccia di selezione al Cinghiale prevede tempi differenziati in funzione delle classi sociali, con il rispetto totale delle femmine adulte nel periodo che va da febbraio a settembre

Si tende consentire il prelievo dal 01 Novembre 2015 al 31 gennaio 2016, Al fine di utilizzare l'attività venatoria come mezzo di contenimento si intende portare il numero massimo di capi abbattibili per compagnia da 5 capi ogni 5 fucili per un massimo di 20 capi a 40 capi.

Si tende consentire il prelievo dal 6 Dicembre 2015 al 31 gennaio 2016 con il numero massimo di capi abbattibili per compagnia da 5 capi ogni 5 fucili per un massimo di 20 capi a compagnia.

Al fine di utilizzare l'attività venatoria come mezzo di contenimento si intende consentire la caccia al cinghiale anche il giovedì, esclusivamente nelle zone in cui è stato segnato un sovrannumero di animali e previa autorizzazione del CFVA.

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale dal 01 di novembre al 31 gennaio; la tendenza della popolazione in Sardegna è in incremento e costituisce un danno per le colture, causa di incidenti stradali e danni ad altre specie quali la Pernice sarda; Al fine di utilizzare l'attività venatoria come mezzo di contenimento si intende consentire la caccia al cinghiale tutte le domeniche e i festivi e, all'interno delle autogestite e delle agrituristiche venatorie, un giovedì al mese previa comunicazione da parte del direttivo della stessa in carta libera firmata dal presidente a mezzo raccomandata entro il giorno 25 del mese precedente alla Guardia forestale competente per territorio.

Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus)

ISPRA: Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta criticabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne la data di apertura, che andrebbe posticipata almeno agli inizi del mese di ottobre, quando è meno frequente la presenza di femmine allattanti ed individui molto giovani. ;

Si intende limitare al massimo la pressione venatoria consentendo il prelievo nei giorni 20, 27 settembre 2015 e 4 ottobre 2015 ed un carniere limitato a un (1) capo a giornata e comunque non più di tre (3) capi a stagione.

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre; -la Lepre sarda (*Lepus capensis*) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa IUCN;

Secondo il testo (Rendiconti Seminario Facoltà Scienze Università Cagliari Vol. 73 Fasc. 1 (2003) CARLO MURGIA(*), ANDREA MURGIA(*), ANNA MARIA DEIANA(*) i valori di densità dal 1994 al 1997 passa da 4,02 a 5,10, inoltre lo stato di conservazione della Lepre Sarda (*Lepus capensis*) sul territorio regionale non è influenzata dagli istituti, come le Oasi e le Zone di Ripopolamento e Cattura, che dovrebbero costituire dei preziosi serbatoi per la specie. Questi istituti non sembrano assolvere a questo compito, mostrando infatti densità basse. In particolare, la zona di Escalaplano mostra una densità media maggiore nei terreni liberi anziché nelle oasi

-si è provveduto ad unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale: lepre e pernice con l'inizio della stagione venatoria per consentire una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie; Al fine di ridurre la pressione venatoria si intende stabilire un limite di prelievo stagionale di un (1) capo a giornata e comunque non più di tre (3) capi a stagione.

Pernice sarda (Alectoris barbara)

ISPRA: Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta criticabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne la data di apertura, che andrebbe posticipata almeno agli inizi del mese di ottobre, quando è maggiormente completato lo sviluppo dei giovani nati nella primavera precedente.

Si intende limitare al massimo la pressione venatoria consentendo il prelievo nei giorni 20, 27 settembre 2015 e 4, 11 ottobre 2015 ed un carniere limitato a due (2) capi a giornata e comunque non più di sei (6) capi a stagione.

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre; la Lepre sarda (*Lepus capensis*) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa IUCN; SPEC 3 (Species of European Conservation Concern): specie con stato di conservazione sfavorevole le cui popolazioni sono presenti anche al di fuori dell'Europa ed è inserita nella categoria IUCN 1998 (Tucker & Heath, 1994) delle specie in pericolo benché si conosca poco della sua demografia. Inserita dalla Comunità Europea nella Direttiva Uccelli (79/409 CEE), allegati 1, 3/I, 2/II Inserita nella Convenzione di Berna (sulla conservazione della vita naturale e della fauna selvatica del 1979), appendice III In Europa l'areale è molto ristretto e comprende la regione Sardegna ed il promontorio di Gibilterra. La Pernice sarda è una specie monogama e produce generalmente una sola covata da metà aprile a fine maggio e l'aumento o la diminuzione della densità demografica è inversamente proporzionale alla densità demografica del cinghiale e delle volpi. Monitoraggio delle popolazioni di pernice sarda in due aree di studio della Sardegna negli anni 2003 e 2004 (Giuseppe Bogliani - Università di Pavia).

Secondo l'aggiornamento della carta faunistica della regione Sardegna a cura dell'Università degli Studi di Pavia Dipartimento di Biologia Animale, a cura di Alberto Meriggi, Marta Giordano, Maurizio Medda, Pietro Milanesi, Luca Nelli, Oreste Sacchi, Anna Vidus, Ugo Ziliani, pagina 3,25 (cap. 3.3 RISULTATI) Considerando le osservazioni di pernice effettuate in ogni anno di monitoraggio, è emerso come la densità della specie sia aumentata in modo significativo dal 2004 al 2009; nel 2010 la densità è rimasta costante rispetto ai valori stimati nell'anno precedente.

Si è provveduto ad unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale: lepre e pernice con l'inizio della stagione venatoria per consentire una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie; Al fine di ridurre la pressione venatoria si intende stabilire un limite di prelievo di due (2) capi a giornata e comunque non più di sei (6) capi a stagione.

Volpe Sarda (*Vulpes vulpes ichtnusae*)

ISPRA: Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico.

Si tende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016. Al fine di utilizzare l'attività venatoria come mezzo di contenimento si intende portare il numero massimo di capi abbattibili più di 3 volpi per cacciatore in forma di caccia vagante e non più di 30 volpi per compagnia con il sistema della battuta.

Al fine di utilizzare l'attività venatoria come mezzo di contenimento si intende consentire la caccia alla volpe anche il giovedì con il sistema della battuta, previa comunicazione al CFVA.

motivazioni

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; la tendenza della popolazione in Sardegna è stabile.

In generale, nel 2013, in risposta all'interrogazione parlamentare "MANCUSO, CICCIOLE, BARANI, GIRLANDA, DE LUCA e CROLLA", il ministero dell'ambiente comunicava che "Si desidera comunicare per quanto di competenza che la volpe non desta problemi di conservazione in quanto è presente sul territorio nazionale con una popolazione vitale che spesso è oggetto di appositi piani di controllo numerico.

Al fine di utilizzare l'attività venatoria come mezzo di controllo, nell'arco di una giornata non si potranno abbattere più di 3 volpi per cacciatore in forma di caccia vagante e non più di 30 volpi per compagnia con il sistema della battuta.

Addestramento Cani

ISPRA: Per l'inizio dell'attività di addestramento cani si raccomanda di provvedere una data non antecedente i primi giorni di settembre.

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito, senza possibilità di sparo, dal 21 agosto 2015 al 17 settembre 2015 compresi, dal sorgere del sole alle ore 19.00, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 23/98 come introdotto dall'art. 38 nei giorni di giovedì, sabato e domenica, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia.

L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a mt. 500 da zone di tutela Faunistica.

motivazioni

In ossequio alla Consiglio di Stato, Sez. V, n. 778, del 11 febbraio 2013 secondo cui “Sotto altro profilo, è stato messo in luce che l’attività di allenamento e addestramento dei cani alla caccia, sul piano concettuale, si configura indirizzata all’acquisizione di capacità e di destrezza di detti animali nella ricerca e riporto della selvaggina e si pone, pertanto, in funzione propedeutica e funzionale rispetto ai periodi assegnati per l’esercizio della caccia nell’arco dell’anno solare, nel cui ambito le attitudini in precedenza acquisite devono trovare proficua utilizzazione. Sono proprio le particolari esigenze connesse all’addestramento dei cani che postulano un esercizio temporale più ampio di quanto non sia previsto per le normali attività di caccia alle specie selvatiche.

DECRETA

Art. 1)

L’attività venatoria in Sardegna per la stagione 2015/2016 è consentita secondo le disposizioni contenute nel presente Decreto.

Art. 2)

I titolari di porto d’arma per uso di caccia che intendono esercitare l’attività venatoria nel territorio della Regione Sardegna devono dimostrare in ogni momento di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio della caccia in Sardegna rilasciata nei modi indicati all’art. 46 della L. R. n° 23 del 29.07.1998.

Art. 3)

L’esercizio dell’attività venatoria è consentito con l’uso del fucile:

- a) con canna ad anima liscia fino a tre colpi, di calibro non superiore al 12;
- b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale.
- c) con canna ad anima rigata a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40. Per le armi di cui al punto c, qualunque sia il tipo di arma utilizzata, questa non potrà sparare, senza interventi di ricaricamento, più di tre colpi in successione

Nell’arma rigata non è consentito l’uso di munizioni completamente blindate.

L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia al cinghiale e alla volpe con il sistema della battuta e della girata.

Art. 4)

I cacciatori non residenti in Sardegna che intendono esercitare la caccia nel territorio della Regione Sardegna con cani al seguito devono poter dimostrare che gli stessi cani risultino iscritti presso l’anagrafe canina della propria regione di residenza e siano in regola con le norme sanitarie vigenti.

Art. 5)

Per l’annata venatoria 2015/16 è consentito l’esercizio della caccia esclusivamente alle specie di selvaggina (**la caccia alla nobile stanziale è consentita fino alle ore 14.00**), secondo l’orario di seguito riportato:

DATA	ORARIO			DATA	ORARIO	
03/09/2015	6.00	20.00	ora legale	08/12/2015	6.40	18.00

06/09/2015	6.00	20.00	ora legale		10/12/2015	6.40	18.00
20/09/2015	6.20	20.00	ora legale		13/12/2015	6.40	18.00
27/09/2015	6.20	20.00	ora legale		17/12/2015	6.50	17.55
04/10/2015	6.30	20.00	ora legale		20/12/2015	6.50	17.55
08/10/2015	6.45	19.30	ora legale		24/12/2015	6.50	17.55
11/10/2015	6.45	19.30	ora legale		26/12/2015	6.50	17.55
15/10/2015	6.45	19.30	ora legale		27/12/2015	6.50	17.55
18/10/2015	6.45	19.30	ora legale		31/12/2015	6.50	17.55
22/10/2015	6.45	19.30	ora legale		03/01/2016	6.45	18.05
25/10/2015	6.45	19.30	ora legale		06/01/2016	6.45	18.05
29/10/2015	5.50	19.30	ora legale		07/01/2016	6.45	18.05
01/11/2015	6.05	18.25	ora solare		11/01/2016	6.45	18.05
05/11/2015	6.05	18.10	ora solare		14/01/2016	6.35	18.05
08/11/2015	6.05	18.10	ora solare		17/01/2016	6.35	18.05
12/11/2015	6.05	18.10	ora solare		21/01/2016	6.35	18.05
15/11/2015	6.25	18.10	ora solare		24/01/2016	6.35	18.05
19/11/2015	6.25	18.00	ora solare		28/01/2016	6.35	18.05
22/11/2015	6.25	18.00	ora solare		31/01/2016	6.35	18.05
26/11/2015	6.25	18.00	ora solare		04/02/2016	6.35	18.05
29/11/2015	6.25	18.00	ora solare		07/02/2016	6.35	18.05
03/12/2015	6.40	18.00	ora solare		08/02/2016	6.35	18.05
06/12/2015	6.40	18.00	ora solare				

Art. 7)

La caccia alla volpe è consentita anche con il sistema della battuta nelle giornate stabilite per la caccia al cinghiale, **previa comunicazione al CFVA può essere esercitata anche il giovedì.**

Art. 8)

Il cacciatore, in una giornata di caccia e nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nel supporto motivazionale riassunto nell'allegato 2 (facente parte integrante del presente Decreto), alle voci carniere giornaliero e stagionale.

Art. 9)

La caccia alla posta ~~senza l'uso del cane~~ è così disciplinata: Gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Considerato che alcuni periodi coincidono con l'inizio delle attività riproduttive del Falco pellegrino e del Grifone, specie nidificanti in pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l'involto dei giovani di grifone, gli appostamenti per la caccia dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti (rocciose verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri). E' vietata la caccia nell'unica area nidificante del Grifone in Italia e in particolare nelle ZPS ITB023037 "Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta" e ITB013044 "Capo Caccia", in ossequio a quanto disposto con il DADA n. 13 del 1/02/2012. E' vietata la caccia in forma vagante; il trasporto delle armi (nel percorso di andata e ritorno dall'appostamento e gli eventuali ulteriori spostamenti) dovrà avvenire esclusivamente senza cartucce all'interno della canna/canne e/o dell'eventuale caricatore. La raccolta della selvaggina abbattuta dovrà avvenire con il fucile completamente scarico di munizioni anche all'interno del serbatoio e/o caricatore. In ogni posta non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori. La distanza tra gli appostamenti deve essere superiore ai 150 metri. L'appostamento dovrà essere collocato ad una distanza superiore a 150 metri dal perimetro di:

Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura; Zone temporanee di ripopolamento e cattura
Aree protette istituite ai sensi della normativa regionale e nazionale. Per la preparazione degli

appostamenti possono essere utilizzati residui di potatura o in alternativa materiale sintetico. Non possono invece essere utilizzati parti appositamente tagliate di piante da frutto né parti di specie appartenenti alla flora spontanea protetta. Gli appostamenti comunque devono avere il requisito dell'immediata rimovibilità. E' fatto obbligo al cacciatore di raccogliere i bossoli delle cartucce sparate e di rimuovere i materiali usati e i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine della giornata di caccia.

Art. 10)

Per la stagione venatoria 2015/2016 e per quelle successive viene adottato il foglio venatorio (allegato 3) facente parte integrante e sostanziale del presente Decreto (in ossequio al DADA n. 18 del 14.6.2013 riportato di seguito integralmente). Ferma restando la validità dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, il cacciatore è tenuto annualmente a: – ritirare presso il Comune di residenza il foglio di cui all'allegato 1 che dura per una sola stagione venatoria. L'incaricato comunale provvederà a stampare il foglio in formato A3 e/o A4 fronte/retro e a consegnarlo al cacciatore, che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma; consegnare al Comune di residenza, entro il 31° marzo di ogni anno, l'originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti e contestualmente ritirare, sempre presso il Comune di Residenza, il foglio per l'annata venatoria successiva;

Il Comune è tenuto a ritirare il foglio venatorio anche dopo la data di scadenza e, se richiesto, a rilasciare quello nuovo, ferma restando la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.

In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.

Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.

Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre 31 marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale). Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve chiedere annualmente il rilascio di suddetto foglio al Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari;

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve consegnare entro il 1° marzo di ogni anno il suddetto foglio (cartaceo) debitamente compilato al Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari.

Contestualmente alla ricezione del foglio venatorio l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio Tutela della Natura, se esplicitamente richiesto dal cacciatore, trasmetterà all'indirizzo di residenza del Cacciatore (ovvero ad un altro indirizzo di domicilio da lui indicato) il foglio per l'annata venatoria successiva.

In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98. Relativamente alla sanzione di cui sopra si ricorda che ai sensi dell'art. 72, comma 1, lettera a), della L.R. 23/98, la vigilanza sull'applicazione della L.R. 23/98 è affidata oltretutto al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e alle altre Forze dell'Ordine anche “ alle guardie comunali, urbane e campestri ”. Sarà pertanto cura di ogni Comando di Polizia Municipale provvedere in merito. Le Amministrazioni Provinciali, entro il 31/12/2015, trasmetteranno alle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, un database contenente, i dati anagrafici e venatori dei cacciatori residenti nel singolo Comune. Tali dati saranno caricati dalle Amministrazioni Provinciali sulla base dell'elenco trasmesso dalle stesse Amministrazioni Comunali la scorsa stagione venatoria. Le Amministrazioni Comunali, dovranno registrare sul database:

i dati dei nuovi cacciatori, eventuali modifiche (rinnovi di porto d'arma e autorizzazioni Regionale) dei cacciatori già in anagrafe. – i dati relativi agli abbattimenti effettuati da ogni cacciatore nell'ambito di ogni singola giornata di caccia (a partire dalla stagione venatoria 2014/2015). Nelle

more di attivazione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA II) le Amministrazioni Comunali dovranno trasmettere alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, entro il 20 aprile di ogni anno copia del database aggiornato. Le Amministrazioni Provinciali dovranno trasmettere all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, entro il 3 aprile di ogni anno copia del database aggiornato contenente i dati dei cacciatori di tutti i Comuni ricadenti nel territorio di competenza.

Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: – Sigla della Provincia / Province in cui va a caccia. – Autogestita o AATV in cui va a caccia. – Eventuale ATC per la caccia fuori Regione. – Giorno e mese. Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, è obbligatorio annotare negli appositi spazi il capo appena incarnierato (si scrivono i numeri senza usare segni). Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul foglio venatorio, negli appositi spazi, entro il termine della giornata di caccia (si scrive il numero complessivo e non si devono usare segni). Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione dei capi deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia (si scrivono i numeri senza usare segni). I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino. In caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno. Il cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull'apposita colonna "TOTALE" il numero complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.

Art. 11)

E' vietata l'esportazione della pernice sarda (*Alectoris barbara*), del cinghiale (*Sus scrofa meridionalis*) e della lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) dal territorio della Sardegna.

Solo i cacciatori muniti di regolare porto d'arma per uso di caccia e in possesso dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 2 del presente Decreto, che si recano fuori del territorio della Sardegna, possono portare un numero di capi di selvaggina non superiore a quello consentito per una giornata (carniere giornaliero) in ossequio al precedente art. 8 e all'allegato 2. Non può essere introdotto negli spazi destinati ai servizi di porti marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina superiore a quello consentito nel comma precedente. Per l'esportazione del cinghiale, delle sue parti, o dei relativi trofei della Sardegna, dovranno osservarsi le disposizioni sanitarie emanate dalle competenti Autorità.

Art. 12)

E' sempre vietato:

- uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna selvatica non compresa nell'allegato 1;
- l'esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone;
- la caccia alla folaga, ai palmipedi ed al coniglio selvatico con il sistema della battuta;
- la caccia alla posta alla beccaccia;
- l'acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di vendita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva o morta o parte di essa (senza l'apposita autorizzazione);
- la conciatura di pelli e l'imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia stata vietata la caccia. Tale divieto è esteso anche alla selvaggina cacciabile, in periodo di caccia chiusa, salvo rilascio di apposta autorizzazione;
- l'esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d'arma, se il titolare non è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia da almeno tre anni;
- l'addestramento dei cani nei due giorni antecedenti l'apertura generale della caccia (18 e 19 settembre 2015);
- sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari;
- l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra). E' vietato altresì sparare, con l'utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.

- In ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184, nei territori ricadenti all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) non coincidenti con aree protette ai sensi della L. 394/91 e delle LL.RR. 31/89 e 23/98 è inoltre vietato:

l'esercizio venatorio in data antecedente al 20/09/2015 l'esercizio venatorio in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva n.79/409/CEE l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

lo svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 21 Agosto e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Anas ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*); l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie di combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);

Art. 13)

I soci delle zone autogestite sono obbligati, per quanto disposto dall'art. 97 della L.R. n° 23/98, ad esercitare l'attività venatoria alla lepore e alla pernice sarda, nelle giornate stabilite dal Calendario venatorio regionale (20, 27 settembre e 4, 11 ottobre 2015) unicamente ed esclusivamente all'interno della zona in concessione autogestita.

Art. 14)

E' fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori l'uso di abbigliamento ad alta visibilità durante l'esercizio della caccia **al cinghiale** organizzata con il sistema della battuta **e in forma vagante**.

Art. 15)

Per quanto non previsto nel presente Decreto si applicano le seguenti disposizioni vigenti in materia di:

tutela della fauna selvatica ed attività venatoria (L. 157/92 – L.R. 23/98);

aree naturali protette (L. 394/1991 e L.R. 31/89);

zone boscate percorse dal fuoco (L. 353/2000 misure di tutela sanitarie stabilite dai D.A.I.S. in attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine e controllo della Trichinellosi in Sardegna.